



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONVENZIONE

Progetto di ricerca autofinanziata “Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RADI)”

C.U.P.

TRA

la Regione Campania, C.F.80011990639, -, con sede legale in via S. Lucia, 81, c.a.p. 80132 – Napoli, nella persona dell’Avv. Antonio Postiglione, nato a Ischia il 21.06.1956, (C.F. PSTNTN56H21E329R) e domiciliato per la carica in Napoli, presso la sede dell’Amministrazione medesima, in qualità di Direttore Generale della Direzione Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, avente i poteri per il presente atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 66 dello Statuto della Regione Campania, che individua nella U.O.D Interventi Socio-sanitari (di seguito “Unità di Ricerca” o brevemente U.d.R.) la unità operativa deputata a svolgere il progetto di ricerca autofinanziata.

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche “Agenzia”), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Bevere, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’Age.Na.S.

PREMESSE

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.” (GU n.96 del 27-4-1998);

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Francesco Bevere è stato nominato Direttore Generale di questa Agenzia;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep. Atti n. 199/CU del 16 dicembre 1999 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 - Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

TENUTO CONTO degli indirizzi programmatici dell'Agenzia approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 marzo 2015, sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 5, titolato "*assistenza territoriale*" e, in particolare i commi 16 e 17, del Patto per la salute 2014-2016, nella misura in cui, al fine di promuovere la riduzione dei ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione, preve la definizione di una serie di indicatori di processo per la riorganizzazione delle reti di assistenza territoriale da parte delle Regioni;

CONSIDERATO l'art. 15 comma 13, lettera c) del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 il quale ha previsto che nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, siano adottati

provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letti ospedalieri accreditati e che, nell'ambito di tale processo di riduzione sia, tra le altre, favorita l'assistenza residenziale e domiciliare;

CONSIDERATO il D.M. 2 aprile 2015 n. 70, concernente Regolamento recante la *“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”*, che definisce gli appropriati percorsi clinico – assistenziali, autorizzativi e tariffari di tali strutture, nonché gli standard dei posti letto territoriali;

VISTO l'art. 1, co. 2) del Patto della Salute 2014 – 2016 nella misura in cui prevede che la revisione e la riqualificazione dei criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, relativamente al livello del finanziamento del Servizio Sanitario deve tenere conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e delle nuove modalità di pesature previste dall'art 27 del d.lgs. n. 68/2011;

VISTO il Regolamento per i progetti di ricerca autofinanziata di questa Agenzia, approvato con delibera del Direttore generale n. 77 del 20 febbraio 2015, con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione dei progetti di ricerca autofinanziata e le procedure di individuazione della/e Unità di Ricerca con cui questa Agenzia, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, stipula specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti di ricerca;

VISTA la delibera direttoriale n. 107 del 4 aprile 2016 con la quale è stato approvato il progetto di ricerca autofinanziata dal titolo *“Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RADI)”* della durata di 24 (ventiquattro) mesi,;

VISTA la nota prot. n.4489 del 16 maggio 2016, con la quale il responsabile scientifico del progetto dott. Mario Braga, ha richiesto al Direttore generale dell'Agenzia, il nulla osta al coinvolgimento di alcune Regioni nel progetto di cui trattasi in continuità con un precedente Progetto di ricerca autofinanziata *“Prestazioni sanitarie: fabbisogni e costi”*;

VISTA la nota prot. n. 5929 del 23 giugno 2016, di integrazione della nota prot. n. 4489 del 16 maggio 2016, con la quale il responsabile scientifico ha richiesto, in una logica di continuità, il nulla osta al coinvolgimento delle Regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia – Romagna, Campania tenuto conto del fatto che le stesse possono vantare il possesso di specifiche *expertise* in quanto già coinvolte nel precedente progetto di ricerca autofinanziata *“Prestazioni socio-sanitarie: fabbisogni e costi”*, nonché di una Regione del Sud, al fine di assicurare una maggiore rappresentatività geografica;

VISTA la nota prot. n. 6424 del 01.08.2016, con il quale di Direttore Generale dell'Agenzia ha invitato la Regione Campania ad aderire all'iniziativa progettuale in qualità di Unità di Ricerca mediante la stipula di uno specifico atto convenzionale con l'Agenas;

CONSIDERATA l'adesione al progetto espressa dalla Regione Campania con nota prot. 8718 del 12 ottobre 2016;

RITENUTO NECESSARIO, per le finalità di cui in premessa stipulare una convenzione con la Regione Campania per disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la realizzazione di una collaborazione, finalizzata all'implementazione di modelli organizzativi integrati per la sperimentazione di un approccio multidimensionale e innovativo volto alla valutazione dell'appropriatezza dei setting assistenziali sul territorio, delle prestazioni erogate, dei sistemi di finanziamento remunerazione e compartecipazione.

Nello specifico l'U.d.R. assicura le seguenti attività:

- Supporto allo studio della normativa regionale in materia di programmazione, finanziamento, accreditamento, organizzazione, tetti di spesa, sistemi di remunerazione e di compartecipazione alla spesa in relazione a strutture residenziali per anziani, assistenza domiciliare integrata, strutture intermedie ed approfondimento della normativa regionale relativa al Fondo per la non autosufficienza;
- Condivisione per le finalità progettuali di studi elaborati a livello regionale sui costi di produzione, in corso o conclusi, in relazione alle medesime tipologie di strutture
- realizzazione di interviste volte ad approfondimenti relativi all'organizzazione e gestione dei servizi territoriali attraverso l'individuazione di referenti esperti nelle tematiche di progetto (es., in particolare, direttore di distretto);

- validazione ed eventuale integrazione, da parte dell'UdR, delle analisi svolte nell'ambito del progetto e compilazione di eventuali questionari;
- valutazione dei sistemi di classificazione di pazienti/attività definiti nell'ambito del progetto ed eventuale sperimentazione;
- supporto alla discussione e all'analisi dei risultati del progetto;
- supporto alla stesura e revisione, per la parte di competenza, dei report intermedi e finali;
- partecipazione agli incontri svolti in occasione del presente progetto di Ricerca.

Articolo 3

(Durata e proroga)

1. La presente convenzione si perfeziona con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Le attività oggetto della presente convenzione decorrono dalla data indicata nella dichiarazione di avvio di attività (All. A) da trasmettere a questa Agenzia a cura dell'U.d.R. successivamente al perfezionamento del presente atto convenzionale e devono concludersi entro il 3 aprile 2018 data di scadenza del progetto di cui trattasi, salvo proroga.
2. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta (30) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'accordo, per un periodo di tempo non superiore a sei (n. 6) mesi;
3. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. L'U.d.R. è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. L'U.d.R. si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione così come descritte all'art.2, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. L'U.d.R. si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale indicate dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.

4. L'U.d.R., al fine di un'ottimale realizzazione delle attività previste all'articolo 2 e degli obblighi anche amministrativo - contabili da esse derivanti, può avvalersi, previa comunicazione da inoltrare con nota formale al Direttore Generale dell'Agenzia della collaborazione di Aziende sanitarie pubbliche e/o altri Soggetti ad esse assimilabili, altri Enti pubblici e/o Soggetti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale afferenti il proprio territorio. La nota deve contenere l'indicazione del soggetto di cui la Regione intende avvalersi per la realizzazione delle attività, la specificazione delle attività oggetto di affidamento, nonché l'esplicitazione dei criteri e delle motivazioni sottese a tale scelta. In ogni caso la Regione è responsabile dei suddetti rapporti di collaborazione, delle relative modalità di esecuzione e degli eventuali oneri da essi derivanti, nonché della realizzazione delle attività affidate in coerenza con le condizioni definite nel progetto di ricerca di cui trattasi. Resta salva la conservazione in capo all'U.d.R. di ogni responsabilità nei confronti di AGENAS per tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Atto da parte del Direttore Generale.

5. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi dell'Agenzia, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Coordinatore/Referente Scientifico dell'U.d.R. e il Direttore Generale dell'Agenzia.

In tal caso l'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati - durante lo svolgimento delle suddette attività.

6. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 4 del presente articolo, l'U.d.R., al fine di realizzare il progetto, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, tranne nel caso in cui abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell'Agenzia.

7. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 5

(Responsabili scientifici, referenti, responsabili amministrativi)

1. L'Agenzia indica quale responsabile scientifico e referente delle attività oggetto della presente Convenzione il Dott. Mario Braga, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con l'U.d.R. e quale Responsabile amministrativo il Dirigente cui afferisce la responsabilità dell'Area Risorse umane organizzazione e bilancio, Dott.ssa Maria Cristina Giani;

2. Il Direttore Generale nomina quale responsabile scientifico e referente per le attività da svolgere la Dott.ssa Marina Rinaldi, in qualità di Dirigente della UOD Interventi socio-sanitari individuata quale U.d.R., e quale responsabile amministrativo il rag. Nicoletta Carpenito;

3. L'Agenzia e l'U.d.R. si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6

(Relazioni sull'attività)

1. L'U.d.R. si impegna a trasmettere all'Agenzia due relazioni scientifiche:
 - intermedia, ovvero alla data del 30 giugno 2017, relativa al primo periodo di attività;
 - finale, alla data di scadenza del progetto (3 aprile 2018 salvo proroga), relativa all'intero periodo di durata dell'accordo.

Entrambe le relazioni scientifiche dovranno essere elaborate e formulate secondo il format di relazione (All. 1), nelle quali la descrizione del lavoro svolto sarà corredata dall'*abstract* dei risultati conseguiti e dall'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

L'U.d.R. trasmette: la relazione intermedia entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del termine previsto di cui al comma 1; la relazione finale entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione dell'intera attività.

2. L'U.d.R. si impegna a trasmettere all'Agenzia due rendicontazioni, intermedia e finale, delle spese sostenute ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto, unitamente alle rispettive relazioni di cui al comma precedente.

Le rendicontazioni dovranno essere elaborate e formulate dall'U.d.R. secondo l'apposita scheda-rendiconto (All. 2).

L'U.d.R. si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta dell'Agenzia, lo stato di avanzamento della spesa.

3. Le relazioni vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia: agenas@pec.agenas.it

4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà dell'Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta da parte dell'U.d.R..

5. L'eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo totale, da far valere sugli importi di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Contributo)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, l'Agenzia eroga all'U.d.R. un contributo complessivo pari ad € 13.330,00. (euro tredicimilatrecento/30).

Detto contributo è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria (All. 3).

2. L'Agenzia corrisponde all'U.d.R. il contributo in tre soluzioni, i cui rispettivi importi sono indicati nella predetta scheda economico-finanziaria.

3. L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto secondo le modalità di seguito rappresentate:

- Una prima quota, pari al 40% del totale, previa trasmissione dell'*avvio delle attività e di conservazione della documentazione di spesa*, di cui si allega fac-simile (All. A), all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenas@pec.agenas.it
- Una seconda quota, pari al 30% del totale, acquisita la valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 8, della prima relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese sostenute, almeno pari al 1° acconto già erogato (40 % del contributo totale). I predetti documenti devono essere presentati entro e non oltre i trenta (n. 30) giorni successivi allo scadere del termine previsto, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 6, comma 4 della presente convenzione.
- Una quota finale di saldo pari al 30% del totale da liquidarsi, previa acquisizione della valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della presente convenzione, sulla relazione finale descrittiva del lavoro svolto, sui risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale, di cui all'art. 6, comma 2, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 6, comma 4 della presente convenzione.

4. I pagamenti sono disposti dietro presentazione di formale richiesta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento degli importi sul conto di tesoreria unico intestato al creditore.

5. Qualora la rendicontazione finale registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

6. L'U.d.R., durante l'esecuzione del presente accordo, si impegna all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni recante "istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

7. L'U.d.R. ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell'Agenzia, copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).

8. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.

Articolo 8

(Gruppo di monitoraggio delle attività)

1. Il monitoraggio del presente accordo per l'Agenzia è assicurato dal "gruppo di monitoraggio delle attività", istituito con successiva delibera del Direttore Generale.
2. Il gruppo di monitoraggio segnala eventuali inadempimenti e ritardi, valuta le relazioni periodiche, le rendicontazioni, nonché i risultati raggiunti, e trasmette una relazione in merito al Responsabile scientifico.
3. Il responsabile scientifico valuta tutta la documentazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente accordo e trasmette la propria valutazione al Direttore Generale dell'Agenzia.
4. Il Direttore Generale può discostarsi dalla valutazione del responsabile scientifico, ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 7.

Articolo 9

(Obblighi e Responsabilità)

1. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dall'U.d.R., comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
2. L'U.d.R. garantisce pertanto:
 - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
 - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Articolo 10

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. Le Parti, per l'esecuzione e la realizzazione di dette attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001, possono avvalersi oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. L'U.d.R. può attingere all'Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS per la ricerca di profili professionali cui conferire incarichi di collaborazione osservando la procedura di cui all'articolo 8 del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014 e s.m.i..
3. L'Agenzia procede alla selezione dei soggetti di cui al comma precedente anche avvalendosi dell'Albo degli esperti e dei collaboratori dell'Agenas, nonché secondo quanto previsto dal citato Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014 e s.m.i..
4. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualevolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 11

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui al precedente articolo 6, sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia, in Italia e all'Estero.
2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'U.d.R. o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, sono di titolarità esclusiva dell'Agenzia. Quest'ultima potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d'ingegno o materiale, con indicazione che sono state realizzato nell'ambito del progetto *"Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RADI)"*. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Agenzia.

3. Previa preventiva autorizzazione dell’Agenzia, mediante scambio di note formali tra le Parti, l’U.d.R. può utilizzare, per scopi scientifici e/o didattici, i risultati del progetto, a condizione che venga riportato il logo dell’Agenzia e l’indicazione che il progetto è stato realizzato con il supporto finanziario della stessa o nell’ambito del progetto *“Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case – mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (Progetto CON – RAD I)”* .
4. L’U.d.R. si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.
5. In caso di inadempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (*“Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia”*), di essersi uniformate all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (All. B).
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 13

(Codice Unico di Progetto)

1. Le Parti, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che *«ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto»*, devono indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE ed indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 14

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo

stesso.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (All. C). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali, è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il Responsabile del trattamento è l'Ing. Giulio Siccardi. Per l'U.d.R. il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marina Rinaldi ed il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marina Rinaldi.

Articolo 15

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. L'Agenzia può recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.

3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.

4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati all'Agenzia.

Articolo 16

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle Parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di

cui uno designato dall'Agenzia, uno dalla Direzione Generale dell'U.d.R. e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.

2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 17

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 18

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l'Agenzia: agenas@pec.agenas.it e per l'U.d.R.: dg04.uod05@pec.regione.campania.it.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto, qualora previsto, potrà essere oggetto di registrazione presso gli organi competenti -

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Direttore Generale Dott. Francesco Bevere

(firmato con firma elettronica qualificata)

La Regione Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Il Direttore Avv. Antonio Postiglione

(firmato con firma elettronica qualificata)